



TRIBUNALE DI BRINDISI

SEZIONE CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi in composizione monocratica nella persona del dott. Francesco Giliberti, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella controversia in primo grado rubricata al N°3467/2018 RG;

tra

[REDACTED]

rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED]

**attrice**

contro

[REDACTED]

[REDACTED]

rappresentate e difese dall'avv. [REDACTED]

**convenute**

**oggetto:** pagamento competenze professionali;

**precisazione delle conclusioni:** come da verbale d'udienza del 26.11.20;

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma sintetica omettendo di riportare la parte relativa allo svolgimento del processo a norma dell'art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. per come novellato dall'art. 45, comma 17, legge 69/2009.

Con atto di citazione in riassunzione, l'avv. [REDACTED] [REDACTED] ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale, [REDACTED] a seguito della declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Latina adottata con ordinanza n.4070/2018 – dinnanzi al quale il giudizio era stato incardinato con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. -, al fine di sentirle condannare al pagamento della somma di € 49.559,08, comprensiva di R.S.G. e CAP, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal 6.1.2017 al saldo, a titolo di compensi professionali per l'attività difensiva prestata in favore della [REDACTED] [REDACTED] nel procedimento penale svoltosi in Francia ed iscritto al n. [REDACTED]/2017/000226 dinanzi



al Tribunale di Lille, in composizione collegiale, su mandato conferitole dalla [REDACTED] madre della [REDACTED] nonché di aver prestato assistenza a quest'ultima durante il fermo di polizia eseguito in data 7/1/2017 sul treno Parigi/Milano, durante il viaggio di rientro in Italia.

In via preliminare la odierna attrice ha altresì domandato la revoca della ordinanza emessa dal Tribunale di Latina relativamente al capo contenente la condanna al pagamento delle spese di lite per la fase del giudizio celebrata presso quel Tribunale ed in subordine la dichiarazione di compensazione parziale dei rispettivi crediti.

Si sono costituite in giudizio le convenute con una unica comparsa di risposta, nella quale preliminarmente è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] [REDACTED] che non avrebbe conferito il mandato all'attrice, l'improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., trattandosi di credito presuntivo e contestato da parte convenuta, "l'improcedibilità dell'azione" per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, trattandosi di pagamento di somma non eccedente gli € 50.000,00, l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda "per il mancato e preventivo parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati"; in subordine è stato richiesto l'accertamento della congruità della somma di € 2.700,00 già corrisposta all'attrice per l'opera svolta, ovvero l'accertamento del compenso dovuto all'attrice, con vittoria delle spese di lite.

Contestando gli assunti attorei, le convenute hanno precisato che l'attività prestata dall'avv. [REDACTED] si sarebbe sostanziata nella partecipazione ad un'unica udienza di discussione, tenuta da un avvocato francese nominato d'ufficio, alla quale l'odierna attrice si sarebbe limitata ad affiancarsi senza alcun intervento né scritto, né tantomeno verbale.

La causa, in difetto di alcuna esigenza istruttoria, è stata riservata a sentenza.

La domanda attrice merita di essere accolta nei termini di cui in seguito.

Ha dedotto l'attrice di avere prestato la propria opera professionale nel procedimento penale iscritto al n. 00626/2017/000226 dinanzi al Tribunale di Lille, in Francia, su mandato conferitole dalla madre [REDACTED] [REDACTED] madre di [REDACTED] [REDACTED] arrestata nel gennaio 2017 dalla gendarmeria francese con l'accusa di spaccio internazionale di sostanza stupefacente, perché trovata in possesso di 2 kg di acidi MDMA.

Ha assunto che, dopo aver raggiunto la città di Lille, la sua attività è consistita nell'aver preso visione degli atti del processo in lingua francese, nell'aver incontrato la detenuta ed il Pubblico Ministero, con il quale ha tenuto un colloquio, nello studio del fascicolo in lingua francese, nella discussione del processo in lingua francese, terminato lo stesso giorno 6.1.2017 con l'assoluzione della [REDACTED] e la sua immediata scarcerazione.

Ha inoltre precisato di essere positivamente intervenuta, nel corso del viaggio di ritorno in Italia,

a bordo del treno ove la gendarmeria francese aveva operato “un nuovo fermo” nei confronti della [REDACTED]

Deve ritenersi ormai superata ogni questione inerente all'applicabilità del rito sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. per aver l'attrice riassunto il giudizio attraverso atto di citazione. Merita invece di essere rigettata l'ulteriore eccezione sollevata in via preliminare da parte convenuta inerente al mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita, trattandosi di pagamento di somma non eccedente gli € 50.000,00, atteso che, in disparte la considerazione che la relativa richiesta non è stata formulata alla prima udienza, non ritiene questo giudice che l'improcedibilità sancita dall'art 3 del D.L. 132/2014 sia applicabile alla presente controversia, siccome concernente le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, come espressamente escluso dall'ultima parte del comma I della medesima norma.

Va altresì rigettata la eccezione di inammissibilità ed improcedibilità della domanda per il mancato e preventivo parere di congruità del Consiglio dell'ordine degli avvocati, pacifico essendo che detto parere sia necessario a norma dell'art. 636 c.p.c. solo allorchè l'avvocato opti per il recupero del credito in via monitoria.

Passando al merito, va preliminarmente valutata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva (rectius titolarità passiva nel rapporto) della [REDACTED]

E' pur vero che il conferimento del mandato difensivo da parte di quest'ultima in favore della [REDACTED] non comporta di per sé l'assunzione della obbligazione del pagamento in favore del difensore, siccome avvenuta a norma del secondo comma dell'art. 96 c.p.p. da parte del congiunto nella impossibilità di soggetto, che per essere in stato di fermo o di arresto, era di fatto impossibilitato a provvedervi.

D'altra parte, secondo costante giurisprudenza, il rapporto che sorge tra la parte e l'avvocato, in virtù del rilascio della procura ad litem, è ben distinto dal rapporto di mandato - dal quale deriva l'obbligo di pagamento del compenso professionale - che si instaura tra il cliente ed il legale.

Nelle ipotesi in cui, come nel caso di specie, tale mandato venga conferito ad un legale non già direttamente dalla parte rappresentata in giudizio, bensì da un terzo, occorre verificare se al momento del conferimento il congiunto abbia speso il nome della parte ovvero lo abbia fatto in nome proprio (ancorché nell'interesse della parte), e ciò in quanto l'esistenza della procura alle liti/alla difesa, è destinata ad avere effetti meramente processuali, non essendo di per sé sufficiente a far sì che l'obbligazione per il corrispettivo dell'opera professionale prestata in giudizio dal procuratore gravi sulla parte stessa, anziché su colui dal quale l'incarico effettivamente ed esclusivamente promana, posto che in un caso il conferitore a sua volta agirà

quale mandatario (Cassazione civile sez. I, 23/05/1997, n.4628) e nel secondo caso ricorrerà una ipotesi di contratto a favore di terzo (Tribunale Roma sez. XI, 06/06/2016, n.11382).

In tale ultimo caso, allorchè il professionista agisce per il conseguimento del compenso, grava su di lui l'onere di provare che il conferimento dell'incarico da parte del terzo si avvenuto secondo lo schema di cui all'art.1411 c.c., dovendosi in difetto presumere che il cliente, e cioè l'obbligato al pagamento del compenso, sia colui che ha rilasciato la procura (Cass. 4959/2012).

Ad avviso del giudicante, nel caso di specie deve ritenersi che l'avv. [REDACTED] abbia assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine al fatto che la qualità di cliente sia stata assunta dalla [REDACTED] dovendosi ciò desumere innanzitutto dai messaggi WhatsApp prodotti in atti da cui si evidenzia non soltanto che fu la [REDACTED] a conferire la procura ex art. 96, comma 2, c.p.p., ma altresì che la stessa si assumeva ogni onere derivante dal conferimento ed espletamento dell'incarico difensivo in favore della figlia.

Emerge altresì dai predetti messaggi WhatsApp che la [REDACTED] a differenza della [REDACTED] la quale percepiva uno stipendio da insegnante ed una pensione di reversibilità, fosse al momento dell'arresto, priva di fonti di reddito e dunque non fosse nelle condizioni economiche di conferire l'incarico ad un difensore di fiducia peraltro proveniente dall'Italia.

Che la [REDACTED] avesse assunto l'obbligazione di pagare il compenso e le spese dell'avv. [REDACTED] lo dimostra infine la circostanza secondo la quale fu lei a corrispondere alla professionista l'acconto/fondo spese di €1.500,00.

Per le considerazioni che precedono, deve dunque riconoscersi in capo alla [REDACTED] la titolarità passiva nel rapporto di mandato professionale conferito all'avv. [REDACTED] e alla [REDACTED] la posizione del terzo, secondo lo schema di cui all'art. 1411 c.c.: peraltro, in difetto di alcuna specifica contestazione da parte di quest'ultima, la stessa deve ritenersi obbligata in solido con la madre al pagamento del compenso a norma dell'art.1294 c.c.

Pacifico il conferimento dell'incarico ed individuati i legittimati passivi, occorre valutare l'effettiva consistenza ed importanza dell'incarico espletato dall'avv. [REDACTED]

L'attrice ha fornito la prova, attraverso l'allegazione della copia dei verbali di udienza, di avere assunto la difesa della [REDACTED] nel procedimento penale iscritto al n. [REDACTED] 2017/000226 dinanzi al Tribunale di Lille, in composizione collegiale, la quale posta in stato di arresto dalla gendarmeria francese, era stata imputata di spaccio internazionale di sostanze stupefacenti.

L'avv. [REDACTED] nulla ha invece provato circa l'assistenza prestata in favore di quest'ultima durante il fermo di polizia eseguito in data 7/1/2017 sul treno Parigi/Milano, durante il viaggio di rientro in Italia.

Sul quantum, se da un lato deve convenirsi con la professionista attrice, sulla particolare

complessità di un incarico espletato in un paese straniero, e dunque sulla differenza di lingua, di procedura e di istituti giuridici rispetto a quelli con i quali un avvocato italiano ha normalmente dimestichezza il che si aggiunge alla delicatezza del caso, dovendo prestare assistenza ad un soggetto in stato di detenzione ed accusato di un grave reato, d'altro lato è indubbio che a norma dell'art. 13, comma 6, legge 247/2012 qualora, come nel caso di specie, "... all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale ... e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi ...", per la determinazione del compenso occorre rifarsi ai parametri riportati nel "...nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 ..." e dunque nel DM 55/2014 razione temporis vigente ( e dunque nel testo anteriore alle modifiche apportate dal DM 37/2018 ).

In particolare, a norma del comma 1, dell'art. 12 DM 55/2014, nella determinazione del compenso spettante al difensore nell'ambito dei procedimenti penali, si deve tener conto della importanza, difficoltà, esito dell'attività di assistenza nonché del fatto che la difesa sia stata prestata fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente: alla stregua dei predetti parametri, il giudice liquida il compenso dovuto al professionista, tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al DM, le quali possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento.

Il comma 3 del menzionato articolo, prevede poi che il compenso si liquidi con riferimento alle diverse fasi del giudizio: a) fase di studio ( nella quale si deve ricomprendere l'attività investigativa, l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, resi in momento antecedente alla fase introduttiva ); b) fase introduttiva del giudizio ( vale a dire gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile ); c) fase istruttoria o dibattimentale ( nella quale vanno ricomprese le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato commesso o collegato ); d) fase decisionale nella quale vanno ricomprese le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica ).

Tenuto conto dei parametri sopra indicati ed in considerazione della importanza, complessità e buon esito dell'attività prestata, appare congruo liquidare il compenso secondo i parametri



massimi di cui alle tabelle allegate riferite all'attività di assistenza penale prestata dinnanzi ad un tribunale collegiale e segnatamente: €810,00 per la fase di studio, €1.296,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.430,00 per la fase istruttoria, €2.430,00 per la fase decisionale, e così in totale €6.966,00.

Al predetto importo va aggiunta la somma di €1.044,90, pari al 15% del compenso, a titolo di rimborso spese forfettarie, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 10, legge 247/2012 e 2, comma 2, DM 55/2014.

E' inoltre dovuto dalle odierne convenute all'avv. [REDACTED] l'importo di €1.680,13 a titolo di spese vive da questa effettivamente sostenute e documentate, sia per lo svolgimento della prestazione fuori dalla propria residenza sia per quelle anticipate in favore della assistita, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 13, comma 10, legge 247/2012 e 2 DM 55/2014.

Il predetto importo deve ritenersi comprensivo anche della c.d. indennità di trasferta, avendo l'attrice già maggiorato del 10% le spese di soggiorno di cui ha domandato il rimborso.

Invero, prevede l'art. 2, comma 2, DM 55/2014 che "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato e' dovuta ... fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta".

Il menzionato art. 27 ( richiamato anche dall'art. 15, dettato in materia penale ) prevede che " All'avvocato, che per l'esecuzione dell'incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, e' liquidato il rimborso delle spese sostenute e un'indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; ...".

Dal combinato disposto della normativa primaria ( la quale, come visto, rimanda al DM la indicazione dei parametri di determinazione dei compensi in mancanza di convenzione scritta ) e di quella secondaria, deve desumersi come, nell'ipotesi in cui l'incarico venga svolto fuori dal luogo ove l'avvocato svolge la professione in modo prevalente, a differenza del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno le quali vanno riconosciuto ove documentate, l'indennità di trasferta, nel caso in cui il compenso non sia stato pattuito per iscritto, deve ritenersi dovuta secondo l'unico parametro fissato nel DM, e dunque nel 10% delle spese di soggiorno.

Per le considerazioni che precedono, all'avv. [REDACTED] debbono dunque essere riconosciuti i seguenti importi: €6.966,00 a titolo di compensi, oltre €1.044,90, pari al 15% del compenso, a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CAP e IVA se dovute ed €1.680,13 a titolo di spese vive, dalle quali andrà detratto l'acconto di €1.500,00 siccome riconosciuto dalla attrice e dalla stessa già imputata a deconto delle spese vive.



La domanda attorea va invece rigettata quanto alla pretesa relativa ai compensi maturati in relazione al presunto fermo avvenuto sul treno Parigi/Milano, non avendo la [REDACTED] in alcun modo documentato l'attività difensiva asseritamente svolta, nonché la richiesta di rimborso delle spese di viaggio e soggiorno in Francavilla Fontana, trattandosi di spese stragiudiziali non necessarie al recupero del credito vantato.

Va invece dichiarata inammissibile la domanda con la quale parte attrice ha chiesto la revoca della ordinanza n.4070/2018 emessa dal Tribunale di Latina, con la quale ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, nella parte in cui è stata disposta la regolazione delle spese processuali per la fase svoltasi dinanzi a quel giudice, condannando la [REDACTED] alla rifusione delle spese di lite in favore delle convenute.

Invero l'ordinanza con la quale il giudice dichiara la propria incompetenza ha natura di sentenza per il suo carattere decisorio, con la conseguenza che ogni statuizione in essa contenuta, ivi compresa quella sulle spese della fase del processo, è impugnabile con il regolamento - necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c. in mancanza di alcuna statuizione nel merito -, laddove il giudice dinanzi al quale il giudizio sia riassunto può unicamente proporre regolamento di ufficio ex art.45 c.p.c., laddove si verta in ipotesi di incompetenza per materia o per territorio inderogabile.

Né alcuna valenza potrebbe essere attribuita al fatto che l'attrice, a seguito dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle convenute, aderiva alla traslazione del giudizio nel foro da esse indicato, vertendosi in ipotesi di foro del consumatore e dunque in ipotesi di competenza per territorio inderogabile ex art. 28 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura di cui al dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Giliberti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] contro [REDACTED] [REDACTED] disattesa ogni diversa eccezione, istanza o deduzione, così provvede:

- 1) in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] per l'attività difensiva svolta in favore della [REDACTED] nel procedimento penale svoltosi in Francia ed iscritto al n. 00626/2017/000226 dinanzi al Tribunale di Lille, le seguenti somme: €.6.966,00 a titolo di compensi, oltre €.1.044,90, a titolo di rimborso spese forfettarie, oltre CAP e IVA se dovute ed €.168,13 a titolo di spese vive ( al metto dell'acconto di €.1.500,00 già corrisposto ), oltre

gli interessi legali dalla domanda;

- 2) rigetta ogni altra domanda;
- 3) condanna altresì [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] al pagamento in favore dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] delle spese processuali per il presente giudizio che si liquidano in €.550,00 per esborsi ed €.4.835,00 per compensi, oltre 15% per rimb. forf., CAP e IVA.

Brindisi, 09.01.2022

**IL GIUDICE**

**Dott. Francesco Giliberti**

La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il GOP avv. Maria Antonietta Dilonardo nell'ambito dell'Ufficio del Processo.

